

Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta dell' 8 novembre 2007

Parere n. 1)

Azienda Servizi Pubblici Spa

c.a. Sig.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali ai documenti posseduti dell'Azienda Servizi Pubblici S.p.a. di (...)

Con e-mail del, l'Azienda Servizi Pubblici S.p.a. di, nella persona del Presidente, ha chiesto di conoscere se i consiglieri comunali hanno il diritto di estrarre copia dei verbali del consiglio di amministrazione e di pubblicarli a mezzo stampa.

Il richiedente rappresenta, altresì, che la società in questione è interamente a capitale pubblico e che il Comune di controlla la quasi totalità delle azioni della stessa.

Come è noto secondo l'art. 43, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Dal citato art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000 si desume in modo univoco che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione. Si desume, altresì, che la richiesta di accesso avanzata dal consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato si appalesa congruamente motivata, senza che occorra alcuna ulteriore

precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta, e non può essere disattesa dall'amministrazione comunale. Né il diritto di accesso può essere subordinato ad una specifica utilità delle informazioni e notizie all'espletamento del mandato. Invero, allorquando una istanza di accesso è presentata per l'espletamento del mandato, risulta insita nella stessa l'utilità degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato.

L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale distingue il generale diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 22 ss., legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi», dallo specifico diritto dei componenti le assemblee elettive degli enti locali ad ottenere tutte le informazioni utili per lo svolgimento del mandato rappresentativo, ex art. 43 comma 2, d.lg. n. 267 del 2000. In particolare, secondo la giurisprudenza, la diversità dei due diritti si fonda sulla distinta natura dell'interesse alla cui tutela è volto il loro esercizio: nel primo caso, infatti, l'accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i cittadini per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive, costituisce strumento di difesa di interessi privati, mentre, nella seconda ipotesi, l'acquisizione di informazioni da parte dei componenti l'organo consiliare è strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico connesso al mandato elettivo (Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 1994 n. 976).

Dunque, il giudice amministrativo riconduce la posizione giuridica imputabile ai consiglieri comunali e provinciali allo svolgimento della funzione pubblica spettante all'intero organo consiliare ed, in particolare, al compito di indirizzo e controllo politico-amministrativo affidato al Consiglio (comunale e provinciale) dall'art. 42, d.lg. n. 267 del 2000. Su tale presupposto il Consiglio di Stato, con la sentenza 20 Ottobre 2005, n. 5879 sez. V, ha ritenuto i singoli consiglieri titolari di un diritto soggettivo «pubblico», il quale costituisce espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.

Da ultimo, sotto il profilo dei soggetti passivi del diritto, è dato rilevare l'ampia previsione legislativa secondo la quale l'actio ad exhibendum può essere esercitata dal consigliere tanto nei confronti degli uffici comunali e provinciali quanto nei confronti delle «aziende ed enti dipendenti» dagli enti locali di appartenenza. Con riferimento alla seconda categoria indicata, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la partecipazione totalitaria (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900) o maggioritaria (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 settembre 2002, n. 4472) dell'ente locale in una

società di capitali legittima la richiesta di documentazione alla stessa, rientrando l'attività del soggetto societario nella più generale attività dell'ente locale (Tar Toscana, Sez. I, 7 giugno 2005, n. 2785)

Si osserva che, nel caso di specie, l'Azienda Servizi Pubblici S.p.a è una società interamente a capitale pubblico e si occupa, principalmente, della gestione delle farmacie pubbliche e dell'igiene urbana nei comuni di,,, e Si tratta, dunque, di una società che gestisce un servizio pubblico la cui attività, caratterizzata dal canone dell'imparzialità, è accessibile secondo quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza, (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 2001, n. 5873, Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n. 5), trattandosi di "attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" (art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990.

In definitiva, anche alla luce della giurisprudenza innanzi citata, deve ritenersi che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Si ribadisce, altresì, che il diritto dei consiglieri comunali può essere considerato alla stregua dell'espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività e, in quanto tale, è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito.

Le finalità appena descritte vengono raggiunte dal consigliere comunale attraverso il riconoscimento del proprio diritto che si esplicita con il rilascio delle informazioni richieste, sicchè non appare utile, ai fini dell'esercizio del suo *munus*, la pubblicazione del materiale documentale ricevuto sui mezzi di stampa. Inoltre, si ritiene che la pubblicazione dei documenti richiesti permetterebbe a qualsivoglia cittadino di accedere alla visione e, di conseguenza anche alla copia, di tutte le informazioni riportate, anche senza averne il diritto.

In definitiva, la Commissione ritiene che i consiglieri comunali abbiano il pieno diritto di avere copia dei verbali del consiglio di amministrazione della società richiedente, ma non di pubblicarli sui mezzi di stampa.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 2)

Comune di
Polizia Municipale
Via
.....
c.a. Ten. Col.
Dott.ssa

OGGETTO: richiesta di parere circa i criteri e la normativa applicabile nel caso di contrasto tra il diritto all'accesso ed il diritto alla privacy.

Il comandante della Polizia Municipale del Comune di ha chiesto alla scrivente Commissione un parere circa i criteri e la normativa applicabile nel caso di contrasto tra il diritto all'accesso ed il diritto alla privacy, riferendosi ad un'istanza di accesso formulata da parte di un dipendente, alla quale si sono opposti formalmente alcuni dei controinteressati, ritualmente informati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

Il dipendente istante, in particolare, aveva chiesto di potere accedere:

- alla variazione di servizio giornaliera e settimanale del Corpo di Polizia Municipale, per un vasto arco temporale, con l'indicazione delle assegnazioni di servizio dei singoli operatori, i periodi di malattia, i congedi ordinari e straordinari;
- al prospetto attributivo delle indennità di responsabile del procedimento.

La Commissione ritiene necessario sospendere la decisione riguardo al quesito posto per potere prendere visione ed esaminare analiticamente la specifica istanza presentata dal dipendente.

Pertanto, si invita l'amministrazione interessata a trasmettere la suddetta istanza per consentire alla scrivente Commissione di esprimere un parere in merito.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 3)

Al Comune di

.....

.....

Oggetto: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali. n.2 quesiti.

Con nota pervenuta in data il Segretario comunale del comune di ha rivolto alla Commissione due diversi quesiti.

1)-Con il primo quesito si chiede di conoscere , nel caso in cui un consigliere comunale inoltri una richiesta di accesso al responsabile di posizione organizzativa, a chi compete fornire la risposta.

Sul punto l'art. 25, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241 dispone che " La richiesta di accesso ai documenti ...deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente".

Nell'ambito dell'Amministrazione competente, trattandosi di atti concernenti l'attività amministrativa, la competenza a fornire la risposta non può che essere del responsabile del procedimento della struttura Amministrativa preposta all'adozione dell'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente, da ricercare nell'ambito della regolamentazione interna appositamente predisposta dall'ente locale.

2)- Con il secondo quesito si chiede se sia possibile rinviare la presa visione di un documento richiesto dal consigliere comunale anche nel caso in cui detto documento sia immediatamente disponibile.

In merito a tale quesito occorre evidenziare come la giurisprudenza amministrativa si sia ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* ad essi affidato.

Tale diritto all'informazione del consigliere comunale, tuttavia deve essere soggetto al rispetto di alcune forme e modalità, tra cui la formulazione delle istanze in forma specifica e dettagliata (cfr tra le molte, in tal senso, Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n.6393).

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso la stessa giurisprudenza ha ritenuto che qualora l'esaudimento della richiesta sia di una certa gravosità, la stessa può essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente (cfr.Cons.di Stato, sezione IV, 21 agosto 2006, n. 4855).

Nel caso in questione, pertanto, trattandosi di un documento immediatamente disponibile, senza neppure necessità di ricerche di archivio, nessun tipo di differimento risulta consentito.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 4)

Al Comune di Garda
c.a. Dott.....
.....
.....

ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predisposto dal
Comune di Garda;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riunitasi nella seduta del giorno 8 novembre 2007

VISTA la nota n.10268 del 1 luglio 2005, con la quale è stato trasmesso alla commissione il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art.5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

Osserva

Va premesso che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n.241/1990, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto concerne gli articoli 1,2,3,6 e 7 si osserva che essi contengono disposizioni ripetitive di norme legislative già presenti nell'ordinamento e sono, pertanto, superflue.

Il comma 4 dell'articolo 5 non appare conforme alle disposizioni dell'art. 8, comma1, lett.c del DPR 184/06 che prevede, nell'ambito dei contenuti minimi che i singoli regolamenti debbono contenere, la previsione dell'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere.

Con riferimento all'art.10, comma 3, si osserva che la tutela del richiedente l'accesso risulta prevista direttamente dalle norme e non comprende la segnalazione al Sindaco che, in quanto organo politico nulla ha a che vedere con l'attività amministrativa. Il comma in questione andrebbe, pertanto, eliminato.

Per lo stesso motivo va eliminato il comma 5 dell'art.19 che contiene la medesima disposizione illegittima.

L'elenco dei documenti accessibili contenuti nell'articolo 28 deve avere carattere meramente esemplificativo , poichè tutti i documenti sono accessibili ad eccezione di quelle categorie, individuate nel presente regolamento, per le quali l'accesso è escluso o differito. Si consiglia, pertanto, di espungere l'articolo.

Quanto all'articolo 35, relativo al diritto di accesso dei consiglieri comunali, si ricorda

che per l'espletamento del proprio *munus* gli stessi hanno il diritto di accedere a tutte le notizie ed informazioni in possesso dell'amministrazione ed utili all'espletamento del loro mandato, e che la normativa in tema di responsabilità vige indipendentemente dal richiamo operato nel presente regolamento, si consiglia pertanto di espungere l'articolo in questione.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito al testo che verrà riformulato.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 5)

Al Comune di

.....

.....

Oggetto: Richiesta di parere circa la prevalenza del diritto alla riservatezza sul diritto all'accesso.

Con nota in data il commissario straordinario del comune di ha posto un quesito in merito alla prevalenza dell'interesse alla riservatezza sul diritto all'accesso.

In particolare si chiede un parere in merito ad una richiesta di accesso agli atti di quel comune, rivolta dall'ex sindaco, per esaminare la corrispondenza inoltrata dal coordinatore della locale squadra di protezione civile circa la dotazione di strumenti ed apparecchiature destinati a tale attività, a far data dalla cessazione del suo incarico, al fine di verificare che quanto in essa contenuto non fosse lesivo della sua persona.

La Commissione in merito al quesito posto ritiene che la richiesta formulata dall'istante sia meritevole di accoglimento in quanto volta alla difesa di un interesse giuridico.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che *“l'interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso è destinato a*

recedere quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico. Nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse". (Cons.di Stato, Sezione VI, 12.4.2007 ,n. 1699).

Nel caso di specie l'esigenza prospettata dal richiedente è quella di acquisire materiale (*latu sensu*) necessario o comunque utile ad apprestare una eventuale strategia processuale per la difesa dei propri diritti.

Del resto, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di affermare che per avanzare istanza di accesso non deve ritenersi necessaria la previa attivazione del giudizio, dovendo ritenersi sufficiente a suffragare l'istanza avanzata ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare l'azione giudiziale. (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 14.11.2006, n. 6681).

Appare, pertanto, indubbio, che l'interesse del richiedente, nel caso di specie, è quello di verificare se sia necessario agire in giudizio per tutelare ed affermare i propri diritti eventualmente lesi.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 6)

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso da parte di un consigliere comunale formulata dal Comune di (.....).

Con nota prot. nr. del, il Comune di ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di avere copia di una serie di atti relativi ad una pratica edilizia; in particolare, il consigliere, oltre alla visione, chiede di avere copia dei seguenti documenti, in virtù del mandato istituzionale:

- copia permesso di costruire prot. del P.E. n. .../..;

- copia della documentazione fotografica prot. n. del – n. .. foto;
- copia della relazione tecnica e giurata del geom.;
- copia planimetria catastale del prot. n. (catasto urbano);
- copia progetto per la demolizione e ricostruzione permesso di costruire n.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo*. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Si ricorda, inoltre, che il "diritto di accesso" dei Consiglieri Comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare *munus* espletato dal Consigliere Comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il

Consigliere Comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

Si rappresenta, che il Consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 2/9/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 01 luglio 2003, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di esercizio del "*munus*" da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 5879; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 06/03/03 n. 2100): l'art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Proprio di recente, il Consiglio di Stato ha ancora una volta confermato l'orientamento giurisprudenziale innanzi riportato, con la sentenza 28 settembre 2007, n. 5020.

Infine, si rappresenta che nel caso di specie, non v'è alcun dubbio circa la pertinenza delle informazioni richieste all'esercizio del mandato consiliare, essendo tali informazioni preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'urbanistica.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere del comune di sia da accogliere.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 7)

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso da parte di un consigliere comunale formulata dal Comune di (....).

Con nota prot. nr. del, il Comune di ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di avere copia di una serie di atti relativi ad una pratica edilizia; in particolare, il consigliere, oltre alla visione, chiede di avere copia dei seguenti documenti, in virtù del mandato istituzionale:

- copia concessione edilizia n. del- ai sensi art. 13;
- copia progetto approvato il – perizia giurata del tecnico del
- copia ordinanza di revoca n./....;

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo*. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Si ricorda, inoltre, che il "diritto di accesso" dei Consiglieri Comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici,

rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare *munus* espletato dal Consigliere Comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il Consigliere Comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

Si rappresenta, che il Consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 2/9/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 01 luglio 2003, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di esercizio del "*munus*" da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 5879; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 06/03/03 n. 2100): l'art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Proprio di recente, il Consiglio di Stato ha ancora una volta confermato l'orientamento giurisprudenziale innanzi riportato, con la sentenza 28 settembre 2007, n. 5020.

Infine, si rappresenta che nel caso di specie, non v'è alcun dubbio circa la pertinenza delle informazioni richieste all'esercizio del mandato consiliare, essendo tali informazioni preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'urbanistica.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere del comune di sia da accogliere.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 8)

Al Comune di
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso da parte di un consigliere comunale formulata dal Comune di (....).

Con nota prot. nr. del, il Comune di ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di avere copia di una serie di atti relativi ad una pratica edilizia; in particolare, il consigliere, oltre alla visione, chiede di avere copia dei seguenti documenti, in virtù del mandato istituzionale:

- copia permesso di costruire n. della pratica edilizia n./.....;
- copia relazione tecnica del geom. prot. e/..;

- copia dichiarazione sostitutiva del sig. del
- copia di n. 6 foto dimostrative;
- copia della comunicazione prot. n./.....;
- copia delle dimissioni del direttore dei lavori del, prot. n. 5347.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo*. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Si ricorda, inoltre, che il "diritto di accesso" dei Consiglieri Comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare *munus* espletato dal Consigliere Comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il

Consigliere Comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

Si rappresenta, che il Consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 2/9/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 01 luglio 2003, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di esercizio del "*munus*" da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 5879; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 06/03/03 n. 2100): l'art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Proprio di recente, il Consiglio di Stato ha ancora una volta confermato l'orientamento giurisprudenziale innanzi riportato, con la sentenza 28 settembre 2007, n. 5020.

Infine, si rappresenta che nel caso di specie, non v'è alcun dubbio circa la pertinenza delle informazioni richieste all'esercizio del mandato consiliare, essendo tali informazioni preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'urbanistica.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere del comune di sia da accogliere.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 9)

Alla D.ssa
Segretario Comunale
Comune di
.....

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'accesso agli atti da parte di un Consigliere comunale.

Con nota in data, è stato richiesto il parere di questa commissione in merito alla richiesta avanzata da un consigliere comunale di ottenere copia su supporto informatico della cartografia catastale del comune di

La commissione in merito al quesito posto ha avuto modo di affermare in diverse occasioni che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrano nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

La stessa giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus ad essi affidato.

Il Consiglio di Stato, difatti, ha ritenuto di affermare che "il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito ai consiglieri comunali per tutte le notizie e le informazioni...utili all'espletamento del proprio mandato e, quindi, per tutte le notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione". Lo stesso consesso ha, altresì, affermato che "dal termine "utili" contenuto nella norma in oggetto (cfr.art 43 c.2 del D.Lgs.267/2000) non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato" (Sez.V,10.5.2005, n.5879).

In merito, poi, ai limiti riconosciuti dall'ordinamento a tale facoltà, sempre il Consiglio di Stato ha precisato che, "d'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (V Sezione, 2 settembre 2005, n.4471).

In ogni caso, l'accesso con l'acquisizione su supporto informatico è subordinato alla circostanza che il Comune sia dotato di idonei strumenti informatici.

Alla luce di quanto sopra, fermo restando che il diritto all'accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che, pertanto, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente il rilascio della documentazione nel tempo, ove necessario, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 10)

AI SENSI dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co. 2, legge 241 del 1990, predisposto dalla CONSIP S.P.A., la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta dell'8 novembre 2007 ;

VISTA la nota n. 12020/2007 del 20.7.2007 della CONSIP S.P.A., con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento ;

ESAMINATI gli atti;

OSSERVA

La CONSIP S.P.A. ha inviato uno schema di regolamento, riformulato tenuto conto della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 , e del DPR 12 aprile 2006, n. 184.

Il nuovo schema di regolamento è composto di diciannove articoli.

Il regolamento in esame è intitolato “Regolamento recante misure organizzative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni della CONSIP S.P.A.”.

Il parere della Commissione, come già avvenuto per i precedenti regolamenti inviati dalla stessa CONSIP, riguarda specificamente il Capo II del testo in esame, intitolato “Casi di esclusione e di differimento dell’accesso”.

Il Capo II è composto di otto articoli.

L’art. 10 è intitolato “Non accoglimento della richiesta”; l’art. 11 riguarda le esclusioni del diritto di accesso già previste dall’ordinamento; l’art. 12 disciplina l’inaccessibilità “per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali”; l’art. 13 l’inaccessibilità “per motivi attinenti alla formazione, determinazione ed attuazione della politica economica, monetaria e valutaria”; l’art. 14 l’inaccessibilità “per motivi attinenti all’ordine ed alla sicurezza pubblica, alla prevenzione e la repressione della criminalità”; l’art. 15 le categorie di documenti amministrativi esclusi dall’accesso “per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi, imprese”; l’art. 16 l’inaccessibilità per “motivi attinenti alla riservatezza dell’attività in corso di contrattazione collettiva”; l’art. 17 tratta dei documenti per i quali è previsto il differimento del diritto di accesso.

Dall’epigrafe dell’art. 15 vanno eliminate le parole “all’ordine ed” perché non riguardanti la corretta intitolazione dell’articolo stesso.

Con riferimento allo stesso art.15 si osserva che la lett. a) va eliminata dal testo perché come è noto, ai sensi dell’art.22, comma 1, lett. d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 i documenti interni non sono sottratti all’accesso; inoltre, in un testo normativo non si dispone “a titolo esemplificativo”. Peraltro, proprio i documenti indicati “a titolo esemplificativo” sono in realtà esclusi dall’accesso in virtù di specifiche norme di legge.

La lettera c) dell’articolo in esame va eliminata perché del tutto superflua in considerazione del preciso disposto dell’art.22, comma 1, lett.b), della citata legge n.241/1990.

Parimenti la lettera d) dell’art.15 del regolamento in esame va eliminata perché i rapporti tra diritto di accesso e riservatezza sono espressamente regolati dall’art.24 della legge 241/1990 summenzionata.

Infine, va eliminata anche la lettera e) dello stesso art.15 perché, come già detto, i rapporti tra diritto di accesso e riservatezza sono espressamente regolati dall’art.24 della legge n.241/1990 e, con particolare riferimento allo stato di salute, dal suo comma 7.

Con i limiti sopra indicati

LA COMMISSIONE

ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del regolamento di cui si tratta.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 11)

..... Onlus
c.a.
.....

Oggetto: Richiesta di parere su diniego informazioni su ex scarica.

Con nota del viene richiesto il parere in merito al silenzio rifiuto opposto dal Comune di alla richiesta di informazioni inerenti una ex scarica.

In merito si rappresenta che l'art. 3 del D.Lgs.195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare, sul punto, che” ai fini dell'accesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della

conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente.(cfr TAR Lazio, sez.III 28 giugno 2006, n.5272).

Nel caso di specie, pertanto, l'istanza di accesso, tra l'altro circostanziata e ben definita, appare meritevole di accoglimento da parte dell'Ente locale in questione.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 12)

AL CONSIGLIERE

AVV.

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'individuazione, riguardo agli enti locali privi dell'ufficio di Difesa Civica, dell'autorità competente ad intervenire in via di tutela amministrativa, nei casi di diniego o differimento del diritto di accesso.

I consiglieri e, con diverse e reiterate istanze, si sono rivolti al Presidente della Comunità Montana dei per ottenere della documentazione specifica in possesso dell'ente.

Non avendo ricevuto quanto richiesto, gli istanti in data, hanno presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, che in data ha dichiarato la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dai ricorrenti, poiché a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Comunità Montana dei è competente il Difensore Civico, come si evince dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006.

Successivamente alla suddetta decisione della Commissione, il Consigliere ha trasmesso alla stessa, in data, una richiesta di parere concernente l'individuazione, riguardo agli enti locali privi dell'ufficio di Difesa Civica, dell'autorità competente ad intervenire in via di tutela amministrativa, nei casi di diniego o

differimento del diritto di accesso, in modo che l'istanza di accesso da lui presentata possa essere rimessa a questa autorità, d'ufficio o su iniziativa di parte.

La Commissione in merito alla richiesta di parere formulata dal consigliere, ha rilevato nuovamente la propria incompetenza.

Nonostante le due suddette pronunce della Commissione, il Consigliere, in data, ha insistito nel rinnovare la propria istanza con un'ulteriore richiesta di parere concernente sempre la questione in oggetto.

Al riguardo si osserva che la legge n. 241 del 1990, art. 25, comma 4 e d.P.R. n. 184 del 2006, art. 12, stabiliscono la competenza territoriale della scrivente Commissione e del Difensore civico non superabile in ragione della mancata nomina di quest'ultimo.

Tuttavia la scrivente Commissione nell'ambito del potere di vigilanza del principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione, di cui all'art. 27 della legge generale sul procedimento amministrativo, rileva che se l'istanza di accesso è stata presentata dall'avv., in qualità di consigliere comunale o provinciale, è da considerare il disposto dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Con tale qualifica il soggetto istante potrebbe, infatti, supportare la propria richiesta ostensiva.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 13)

PREFETTURA DI

.....

.....

C.A. AL VICE – PREFETTO AGGIUNTO

DOTT.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardo ad un'istanza di accesso agli atti del procedimento di sospensione cautelare del documento di guida emesso ex art. 223/2 del Codice della Strada, a seguito di sinistro stradale mortale

La Prefettura di, in data, ha ricevuto da parte dei genitori di un minore deceduto in un incidente stradale una richiesta di rilascio di informazioni sulla conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio avviato nei confronti del conducente antagonista.

Successivamente, anche il legale di quest'ultimo, nei cui confronti è stata disposta la sospensione della patente di guida, ha presentato una richiesta di accesso, con estrazione di copia, degli atti del procedimento, ed in particolare del parere reso, il, in sede di conferenza di servizi, dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, da cui emergono a carico del conducente elementi di responsabilità nel verificarsi del sinistro.

Pertanto, l'amministrazione, investita della suddetta istanza, ha chiesto alla scrivente Commissione un parere circa l'ammissibilità o meno del rilascio di informazioni, ed eventualmente di copia dei relativi atti, sulla conclusione del procedimento amministrativo ai genitori del minore nonché sulla possibilità del rilascio di copia del parere reso dalla Motorizzazione Civile ad entrambe le parti interessate.

La Commissione ritiene che, per potere esprimere un parere in merito al quesito posto, sia necessario svolgere una preliminare ed ulteriore indagine, circa la sussistenza o meno ad oggi del segreto istruttorio, relativamente alla documentazione richiesta, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento penale, cui si riferisce la stessa.

Pertanto, si invita l'amministrazione a contattare le competenti autorità giudiziarie, al fine della suddetta indagine, rendendone successivamente noti i risultati alla scrivente Commissione.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 1)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza- Tenenza di

Fatto

Il Sig., maresciallo della Guardia di finanza in servizio presso la Tenenza di, in data ha formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed ottenere copia dei documenti contenuti nella propria cartella personale. In un primo momento l'amministrazione di appartenenza del richiedente ha inoltrato la richiesta al Comando di che, in data, ha consentito l'accesso al fascicolo personale. Tuttavia il maresciallo non ha effettuato l'accesso in quanto i documenti richiesti riguardavano la cartella personale detenuta alla Tenenza di e non il fascicolo personale in possesso del Comando di Pertanto, in data reiterava l'istanza di accesso all'amministrazione di appartenenza che, a sua volta, negava l'accesso con provvedimento del u.s., ritenendo la richiesta non supportata da adeguata motivazione e non giustificata dalla titolarità di un interesse qualificato ad accedere.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi

dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

In tal senso la giurisprudenza è pacifica e costante, sin dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727, ove il Supremo collegio ha ritenuto non contestabile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse. Di recente, nello stesso senso, TAR Lazio, Sez. I *quater*, 10.03.2006, n. 1862.

Quindi, le ragioni del diniego opposte all'odierno ricorrente sono tutte destituite di giuridico fondamento, e il gravame deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 2)

Ricorrente:, quale amministratore delegato della
società cooperativa a r.l, via

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico,.....

Fatto

Il Tribunale di dopo avere dichiarato con sentenza del lo stato di insolvenza della società cooperativa a r.l., ha inviato il predetto provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ultimo ha

comunicato al legale rappresentante della cooperativa, in data, di avere dato avvio al procedimento di liquidazione coatta amministrativa e alla nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del c.c. Nella nota in esame l'amministrazione ha, poi, comunicato al ricorrente il nominativo ed i recapiti del responsabile del procedimento al quale rivolgere istanza di accesso e chiedere informazioni.

Il legale rappresentante della società cooperativa nel presupposto che il provvedimento di dichiarazione dello stato di liquidazione coatta amministrativa dovesse essere emanato entro il ha chiesto all'amministrazione le ragioni in base alle quali ciò non era avvenuto e, a seguito dell'ulteriore silenzio dell'amministrazione, ha domandato alla scrivente Commissione copia dei motivi che hanno determinato il silenzio rigetto.

Diritto

Nel caso in esame sembra che il ricorrente abbia chiesto all'amministrazione informazioni sullo stato del procedimento, ossia se si è formato il silenzio rigetto e, in ipotesi affermativa, le ragioni poste a base di tale silenzio.

Non essendo riuscito ad ottenere alcuna informazione ha chiesto alla scrivente Commissione affinché si rivolga al Ministero e chieda copia dei motivi che hanno determinato il silenzio rigetto.

Al riguardo si rileva che la scrivente Commissione è competente a pronunciarsi sulle determinazioni con le quali le amministrazioni centrali o periferiche dello Stato negano, espressamente o tacitamente, l'esercizio del diritto di accesso; nel ricorso in esame, sulla base degli atti pervenuti alla Commissione, non risulta, invece, che il ricorrente abbia presentato istanza di accesso.

Il ricorso pertanto è inammissibile.

Resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di chiedere l'accesso ai documenti del procedimento in esame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso

Roma, 8 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 3)

Ricorrente: srl

contro

Resistente : Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici

Fatto

La s.r.l. , costituita per esercitare attività di servizi ambientali e bonifiche , in base alla intermediazione di collaboratori della s.p.a. , che hanno segnalato la ditta “.....” , già cliente della , come proprietaria di un ramo di azienda in possesso delle categorie “..... - opere ed impianti di bonifiche e protezioni ambientali” , ha acquistato tale ramo di azienda con rogito del , nel quale si è dato atto che il negozio era fondato sulla circostanza che alle menzionate categorie erano asservite tre specifiche attestazioni di regolare esecuzione da parte della ditta cedente.

Successivamente la ha esperito un procedimento , con il supporto fattivo dei menzionati collaboratori della , a seguito del quale quest’ultima le ha rilasciato l’attestazione n./..../.....

In data , la ha segnalato che alcune delle attestazioni dedotte dalla ditta “sarebbero risultate false”. Con nota in data l’Autorità Lavori Pubblici ha convocato la ricorrente per la riunione del in ordine alle contestazioni denunciate.

Riferisce la ricorrente che nella medesima riunione del sono state istruite in sede dibattimentale “altrettante controversie”, riguardanti fattispecie del tutto identiche , nelle quali altre aziende “sono risultate soggette ad analogo raggio”.

A seguito dell’udienza del , l’Autorità ha deliberato, nei confronti della ricorrente, la revoca dell’attestazione n./.../.., sostituita dalla n./.../.... di cui si è detto, “nonché l’inserimento della relativa annotazione nel casellario informatico di cui all’art.27 del DPR 34/2000”. A seguito di richiesta di chiarimenti , l’Autorità ha altresì chiarito che a carico della società doveva intendersi comminata l’ulteriore sanzione della “interdizione dal conseguimento di nuova attestazione prima del decorso di un anno dall’inserimento nel casellario informatico della notizia della revoca dell’attestazione”.

Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso al TAR Lazio.

Con istanza in data , la ricorrente ha chiesto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici l’accesso ai seguenti documenti :

- “1. *«verbali dell'udienza tenutasi in data, e relativi al dibattimento in forza del quale è stato assunto il provvedimento di revoca;*
2. *verbali delle Riunioni del Consiglio di Codesta Autorità tenutesi il in procedimenti aventi ad oggetto fattispecie analoghe ed identico thema decidendum, condividendone tanto il profilo soggettivo (per il coinvolgimento della e del suo collaboratore sig.), che gli elementi oggettivi (per i motivi di declaratoria di illegittimità e revoca delle attestazioni e per le concrete modalità di svolgimento delle singole vicende esaminate);*
3. *le memorie difensive prodotte dalla S.p.A., tanto nel procedimento di cui al precedente punto 1, che di tutti i procedimenti di cui al punto 2;*
4. *i provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori emanati da codesta Autorità a carico della S.p.a., e relativi ad omissioni e/o inadempienze di cui la stessa si fosse resa autrice, con riguardo ai procedimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2».*

Avverso il silenzio serbato sull'istanza la società..... ha proposto ricorso a questa Commissione. Il ricorso non risulta notificato ai controinteressati.

Diritto

Da quanto si evince nel ricorso, ed in assenza di deduzioni da parte dell'Amministrazione competente, risulta che l'Autorità, a seguito dell'udienza del, ha deliberato, nei confronti della ricorrente, la revoca dell'attestazione n./.../...., sostituita dalla n./.../...., nonché l'inserimento della relativa annotazione nel casellario informatico di cui all'art.27 del DPR 34/2000, con le relative conseguenze di cui si è detto.

La società ha, quindi, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241, un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui al punto 1) dell'istanza di accesso, e cioè i «verbali dell'udienza tenutasi in data, e relativi al dibattimento in forza del quale è stato assunto il provvedimento di revoca”.

Per quanto riguarda gli altri documenti oggetto dell'istanza di accesso, summenzionati e specificamente indicati nella narrativa in fatto, la Commissione osserva che i citati documenti riguardano altri soggetti, ed in particolare la società ed altre aziende coinvolte in procedimenti sanzionatori analoghi a quelli che hanno interessato la ricorrente.

L'art. 12 del DPR 12 aprile 2006, n. 184, intitolato “Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso”, dispone che “il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento

dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi... al ricorso sono allegati :.....b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati”la Commissione “dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4”.

Non risulta a questa Commissione che il ricorso sia stato notificato ai controinteressati (e, cioè, la società ed altre aziende coinvolte in procedimenti sanzionatori analoghi): di conseguenza, il ricorso è inammissibile riguardo la richiesta di accesso di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'istanza di accesso in data della società

Si evidenzia comunque che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, *“la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.*

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui in motivazione; lo dichiara inammissibile per il resto.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 4)

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il Dott., con nota del – asserendo atteggiamenti persecutori nei suoi confronti da parte del Prefetto di - ha richiesto al Ministero dell'Interno, di potere avere copia della documentazione amministrativa (relazioni e valutazioni di carattere personale) concernente la sua persona, prodotta dal Prefetto ed inviata allo stesso Ministero, per poter provvedere alla propria difesa e alla tutela dei propri diritti economici in sede giudiziaria.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, il Dott. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il rigetto dell'istanza di accesso formulata.

La Commissione, in data, ha accolto il suddetto ricorso .

L'amministrazione resistente rilasciava solo parte dei documenti richiesti all'odierno ricorrente, il quale in data formulava una nuova istanza di accesso per la parte di documentazione ancora mancante.

Contro il silenzio-diniego formatosi su quest'ultima istanza, il Dott., in data, ha presentato un nuovo ricorso alla Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

I documenti richiesti attengono a valutazioni di carattere personale relativi al ricorrente, e – come già ritenuto dalla Commissione con decisione del, sono necessari all'interessato per tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la domanda di accesso.

Ricorso n. 5)

Ricorrente:

contro

Resistente : Consiglio di Stato

Fatto

La professoressa ha proposto , in materia pensionistica , ricorso straordinario al Capo dello Stato e , non avendo il Ministero della Pubblica Istruzione provveduto ad inviare tempestivamente il ricorso istruito al Consiglio di Stato, ha depositato direttamente presso quest'ultimo il ricorso stesso.

La stessa , con istanza in data, ha chiesto l'accesso alla "relazione ministeriale datata" e "agli atti ad essa pertinenti" , inviata dal menzionato Ministero al Consiglio di Stato a corredo del ricorso.

Con nota del il Consiglio di Stato ha risposto che il ricorso "e' stato deciso.... ed è tuttora in corso di definizione" e che dell'accesso agli atti l'interessata "avrebbe potuto farne richiesta soltanto e direttamente all'Amministrazione che ha avviato il procedimento" .

Avverso tale nota la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

La ricorrente ha diritto di accedere alla documentazione richiesta: infatti, come specificato nell'istanza, la sig.ra ha proposto ricorso straordinario e la relazione ministeriale, oggetto dell'istanza di accesso, la riguarda direttamente.

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti, non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'art. 2 , comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 dispone che "*il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*".

La relazione ministeriale, di cui si è detto, nell'ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, è un documento amministrativo che fa parte di una catena procedimentale in movimento che si

ferma con il provvedimento conclusivo. E, quindi, e' un atto intermedio destinato a non sostare presso l'autorita' che l'ha formato, ma a proseguire verso l'autorita' competente a formare l'atto conclusivo: come risulta implicitamente dalla stessa nota in data
summenzionata, la citata relazione ministeriale, al momento della richiesta di accesso, si trovava presso il Consiglio di Stato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 6)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

Fatto

Il Sig., in qualità di candidato al concorso per l'ammissione alla rafferma annuale, dopo ripetute istanze di accesso, già soddisfatte, in data, ha richiesto al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, di potere accedere ancora ad altri documenti.

L'amministrazione, in data, ha concesso all'istante un parziale accesso agli atti richiesti, negandolo per un D.M. attuativo dell'art. 37, comma 2, della L.n. 574/1980 e per i documenti caratteristici dei candidati risultati vincitori.

Pertanto, il signor, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, in data, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego al richiesto accesso.

Diritto

Il ricorso non è fondato.

Il D.M. attuativo dell'art. 37, comma 2, della L. n. 574/1980 non è accessibile in quanto l'Amministrazione ha attestato che non si riferisce al concorso al quale il ricorrente ha partecipato.

La richiesta dei documenti caratteristici dei candidati risultati vincitori non può essere soddisfatta, considerato il disposto dell'allegato 3, n. 10, al D.M. 14 giugno 1995, n. 519, ora sostituito dall'articolo 1 del D.M. 3 novembre 1999, n. 486, secondo cui tale documentazione è sottratta all'accesso per 50 anni, per le persone diverse dall'interessato.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 7)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana- Comitato provinciale di

Fatto

Il Sig. in data ha presentato richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione delle graduatorie dell'ente relative ai lavoratori a tempo determinato, a progetto e ai professionisti. L'interesse a prendere visione delle graduatorie – peraltro mai pubblicate dall'ente resistente – veniva specificato dal ricorrente nel senso di poter verificare l'inserimento del proprio nominativo nelle suddette graduatorie. In data

....., l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo che la richiesta configurasse la fattispecie di controllo diffuso e generalizzato sull'attività amministrativa di cui all'articolo 24, comma 3, l. n. 241/90.

Avverso tale diniego il Sig. lo stesso ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato. La scrivente Commissione, nella seduta del, ravvisava la presenza di controinteressati nelle persone di coloro che figuravano all'interno della richiesta graduatoria e, pertanto, invitava l'amministrazione e notificare loro il ricorso presentato dal Sig.

Diritto

Preliminarmente la Commissione dà atto che, in data, è pervenuta una nota in cui l'amministrazione precisa di non essere in possesso di graduatorie relative all'assunzione di lavoratori a tempo determinato, ma solo di elenchi richiesti al centro territoriale per l'impiego e inviati alla Croce Rossa in data Di talchè l'amministrazione, in sostanza, chiede di conoscere a chi debba essere notificato il gravame.

Al riguardo la scrivente Commissione invita nuovamente l'amministrazione a notificare il gravame alle persone inserite nell'elenco inviato dal centro territoriale per l'impiego, atteso che la richiesta – avente ad oggetto le graduatorie per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato – possa ragionevolmente considerarsi riferita ai suddetti elenchi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di **controinteressati** allo stato **non individuabili**, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal Sig. ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 8)

Ricorrente: , via

Contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale del lavoro di – Via

Fatto

Il sig., ha presentato, in data, istanza di accesso al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale del lavoro di, avente ad oggetto le dichiarazioni rese dal sig. in occasione dell'accesso ispettivo del presso un capannone dell'immobile sito in (...), n. di proprietà della società s.r.l.

Specifica il ricorrente di avere erroneamente ricevuto, quale socio accomandatario della società s.a.s., il verbale di contestazione/notificazione di illecito amministrativo prot. N. – n. ... – in data, nonché il verbale di contestazione/notificazione di illecito amministrativo n. – n. ... – in data Infatti, i verbali citati contestano un illecito compiuto nei locali della società s.r.l. e non nei locali della società della quale il ricorrente è socio.

Pertanto, sostiene il ricorrente, i documenti richiesti sono necessari per difendere e tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.

L'amministrazione, con provvedimento, del, ha negato l'accesso ai documenti affermando che l'esercizio del diritto di accesso non è indispensabile per la cura di un interesse giuridico del ricorrente preminente rispetto al diritto alla riservatezza del controinteressato. Infatti, sostiene l'amministrazione, la motivazione contenuta nel verbale di notificazione di illecito amministrativo è idonea a garantire la conoscenza degli addebiti contestati e, dunque, a consentire la predisposizione di un'adeguata difesa.

Avverso il provvedimento dell'amministrazione del il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha

chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Infatti, dal sistema normativo delineato dagli articoli 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241, specie dopo le riforme introdotte dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, emerge il principio che la possibilità di negare l'esibizione di un qualche atto costituisce eccezione, riferita ad ipotesi specificamente individuate, alla regola generale di libero accesso ai documenti amministrativi da parte di soggetti aventi un adeguato interesse. In particolare, deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti, anche attinenti alla sfera della riservatezza delle persone fisiche o giuridiche, quando l'interessato manifesti la necessità della loro acquisizione allo scopo di difendere giuridicamente le proprie situazioni soggettive ([T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 08 giugno 2007, n. 777](#))

Pertanto, deve essere garantita l'ostensione dei documenti pertinenti alla dichiarazione di sulla base delle quali il ricorrente valuterà l'opportunità di tutelare i propri diritti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale del lavoro di, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 9)

Ricorrente:, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
.....

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti
Divisione

Fatto

L'Assistente Capo della Polizia di Stato, ha presentato, in data, istanza di accesso avente ad oggetto tutti gli atti e/o documenti conservati all'interno del proprio fascicolo personale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi luogo siano dislocati e/o detenuti dall'amministrazione.

Dopo avere ricevuto dall'amministrazione una richiesta di integrazione mediante indicazione della motivazione, in data ha diffidato la medesima ad adempiere, ed ha precisato che i documenti richiesti sono strumentali all'eventuale esercizio del diritto di difesa dei propri diritti, anche in riferimento al complesso contenzioso in atto tra il ricorrente e l'amministrazione. Quest'ultima, con nota del, ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che l'amministrazione non ha formato atti dai quali è scaturito un contenzioso né ha adottato provvedimenti nei confronti del richiedente; pertanto, prosegue l'amministrazione, il generico riferimento alla tutela in sede civile, penale ed amministrativa in riferimento al "noto complesso contenzioso" si traduce in mera curiosità, giuridicamente non tutelata.

Avverso il provvedimento di diniego del, pervenuto al ricorrente in data, l'Assistente Capo della Polizia di Stato ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di diniego del in relazione alla richiesta di accesso ai documenti conservati all'interno del proprio fascicolo personale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi luogo siano dislocati e/o detenuti dall'amministrazione.

Al riguardo si osserva che la giurisprudenza ha stabilito che il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel proprio fascicolo personale, senza che ricorra la necessità per il medesimo di esternare

espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (C.d.S. sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727).

Pertanto, il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862).

Pertanto, il ricorrente ha diritto ad accedere al proprio fascicolo personale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 10)

Ricorrente:, via

Contro

Amministrazione resistente: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, via

Fatto

Il ricorrente, comproprietario di alcuni fondi rustici, a seguito dell'aumento delle rendite catastali e della variazione della "qualità" catastale, dei terreni iscritti nel catasto terreno del Comune di (.....) contrada, foglio n., particella n., porzioni e, determinate dalle indicazioni della Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, ha presentato, in data istanza di accesso all'Agenzia stessa.

Con tale istanza, e con la successiva del, il ricorrente ha chiesto di conoscere, al fine di tutelare i propri diritti, le generalità delle persone che dal alla data di presentazione della richiesta di accesso, hanno presentato per i terreni indicati domanda per contributi agricoli o per altri motivi all' Agenzia per le erogazioni in agricoltura, all'A.I.M.A. o ad altri organismi.

L'amministrazione, con nota del, ha negato l'accesso affermando che "il diritto di accesso spetta esclusivamente alla parte", fatta salva l'applicazione dell'art. 213 del c.p.c.

Successivamente, in data, il ricorrente ha precisato che con tabella di variazione dell'..... sono state aumentate le rendite catastali ed è stata variata la qualità inerente i terreni su indicati. Poiché secondo l'Agenzia del Territorio tali variazioni sono state determinate dalle indicazioni fornite all'Agenzia sulla base delle dichiarazioni dei terreni presentate all'Agenzia stessa, il ricorrente ribadisce di volere conoscere le generalità delle persone che hanno rilasciato tali dichiarazioni atteso che non sono state fornite dai legittimi proprietari.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto di conoscere:

1. in quali anni le persone hanno dichiarato di avere coltivato i fondi e/o hanno presentato domanda per aiuti, premi, contributi agricoli o per altri motivi;
2. a quale titolo sono presentate le predette dichiarazioni;
3. quali tipi di contributi sono stati richiesti e concessi per i terreni indicati nell'istanza stessa.

Avverso il provvedimento di diniego del dell'amministrazione ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente in quanto comproprietario dei fondi rustici oggetto di rideterminazione della rendita catastale ha diritto di accedere ai documenti sulla base dei quali è stata emanata la tabella di variazione dell'.....

Infatti, il ricorrente essendo destinatario del provvedimento su citato ha diritto di accedere ai documenti richiesti, anche al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti. Infatti, la conoscenza dei documenti comprovanti un eventuale illecito perpetuato ai propri danni, consente al ricorrente di curare e difendere i propri interessi ed esercitare ogni eventuale azione in giudizio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l' Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 11)

Ricorrente: Fondazione ONLUS, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. con studio in via

Contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale del lavoro di -

Fatto

La Fondazione ONLUS, in persona del legale rappresentante dott.ssa, ha presentato, in data, istanza di accesso alla Direzione Provinciale del lavoro di – Servizio Ispezione Lavoro, avente ad oggetto gli atti ed i documenti relativi agli accertamenti ed all'ispezione di cui al verbale del n. .../..... Specifica la ricorrente che l'amministrazione, nel verbale indicato, ha proceduto a disconoscere i contratti di Co.Co.Co. e Co.Co.Cpro. del sig.

per il periodo da al e per la sig.ra per il periodo da al e, di conseguenza, ha contestato al datore di lavoro il mancato versamento di somme a titolo contributivo e di premi assicurativi all'I.N.A.I.L. e all'I.N.P.S. I documenti richiesti sono pertanto necessari per difendere nelle sedi opportune i propri diritti.

L'amministrazione, con nota del, ha differito l'accesso ai chiesti documenti ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Ministeriale 4 novembre 1994 n. 757.

Avverso il provvedimento dell'amministrazione del la legale rappresentante della Fondazione ONLUS, dott.ssa ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel ricorso in esame l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti relativi agli accertamenti ed all'ispezione di cui al verbale del, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 757 del 1994, regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso. Gli articoli citati stabiliscono che per salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:

- a. documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro;
- b. documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

Stabilisce poi l'art. 3 che i documenti di cui alla categoria alla lett. a) sono sottratti al diritto di accesso per cinque anni, o finché perduri il rapporto di lavoro nella ipotesi che la richiesta di intervento provenga da un lavoratore o abbia comunque ad oggetto un rapporto di lavoro. Mentre con riferimento ai documenti di cui alla lett. b) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale.

Sulla base del verbale dell'Ispettorato del Lavoro del, sembra che i lavoratori e hanno prestato la propria attività lavorativa fino al

Pertanto le disposizioni poste dall'amministrazione a supporto del provvedimento di differimento sono impropriamente richiamate nel ricorso in esame, atteso che la richiesta di intervento è stata effettuata dalla lavoratrice, attualmente non più in servizio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale del lavoro di, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 12)

Ricorrente:

contro

Resistente : Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico Comprensivo di
(.....)

Fatto

Con ricorso in data, il sig. ha chiesto a questa Commissione l'accesso al suo "fascicolo riservato" al fine di poter ottenere "copia integrale di tutto quanto il materiale da me richiesto e finora rifiutatommi dall'..... di contenuto nel mio fascicolo personale".

Sono allegate al ricorso due note dell'Amministrazione nelle quali l'Amministrazione stessa afferma di aver garantito l'accesso al ricorrente e di non aver consegnato copia di alcuni documenti perché riguardanti terze persone.

Con nota in data l'Ufficio Scolastico Provinciale di ha comunicato alla Commissione di **a)** aver consentito tempestivamente l'accesso informale al maestro riguardo il suo fascicolo "personale-riservato" ; **b)** ha ribadito che il ricorrente può esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso e di estrazione di copia presentando anche apposita istanza presso la sede di servizio, dove tali documenti scolastici sono conservati"; **c)** la documentazione relativa a presunti episodi di "bullismo" , che hanno comportato una circostanziata relazione da parte del Capo di Istituto alla Direzione Regionale, " è andata , per mero errore materiale, all'interno del fascicolo del sig." e non lo riguarda assolutamente. Di conseguenza, il ricorrente stesso non ha alcun interesse ad estrarre copia di

documenti che interessano terze persone. L'Amministrazione ha altresì assicurato che la citata documentazione sul "bullismo" è stata "rimossa dal fascicolo del maestro, non avendo nulla a che vedere con la sua persona".

Diritto

Dall'esposizione del fatto risulta che l'Amministrazione afferma di aver tempestivamente accolto l'istanza del ricorrente e, con la suddetta nota in data, di cui si è detto, l'Amministrazione stessa ha espressamente ribadito che il sig. può "prendere visione e richiedere copia di tutti gli atti-documenti inseriti nel suo fascicolo personale".

Deve, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 13)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri-/.....

Fatto

Il Sig., dirigente in quiescenza del, con diverse richieste di accesso ha chiesto sia al che al l'ostensione di documenti. In particolare, con istanza del, l'odierno ricorrente ha chiesto e successivamente (in data) effettuato l'accesso a due documenti specificatamente indicati, chiedendo

inoltre di poter accedere a tutta la documentazione detenuta dalle amministrazioni e concernente la sua persona.

L'amministrazione, con nota interlocutoria del, chiedeva all'odierno ricorrente di meglio specificare l'interesse posto a fondamento dell'istanza relativa a tutta la documentazione posseduta dall'amministrazione. Il sig., pertanto, ha dapprima (in data) rinnovato la richiesta medesima, e, in un secondo momento (il ed il), specificato l'interesse legittimante l'istanza. Non avendo ottenuto risposta a tali ultime istanze, in data ha presentato ricorso a questa Commissione per le decisioni di competenza contro il silenzio *medio tempore* formatosi.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva che la nota interlocutoria dell'amministrazione del non costituisce diniego di accesso quanto, piuttosto, richiesta di chiarimenti all'odierno ricorrente. Tale profilo è confermato dalla circostanza che la suddetta nota si chiude con l'affermazione secondo cui l'amministrazione, a seguito dei chiarimenti richiesti, avrebbe concesso l'accesso "...limitatamente alla documentazione contenuta nel fascicolo personale", documentazione relativamente alla quale il ricorrente ha indubbiamente il diritto di accedere.

Così stando le cose, il computo del termine al fine di ritenere maturato il silenzio rifiuto contro cui è ricorso, vede come *dies a quo* il per il ed il per il Pertanto, alla data di proposizione del presente gravame (.....), il silenzio dell'amministrazione non si era ancora formato. Il ricorrente va pertanto invitato a precisare se l'Amministrazione abbia o meno adempiuto.

PQM

La Commissione, sospende l'esame del ricorso, in attesa che venga eseguito l'indicato adempimento.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 14)

Ricorrente:, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
.....

Contro

Amministrazione resistente: Prefettura di – Ufficio Territoriale di Governo,
.....

Fatto

La ricorrente, in data, ha presentato istanza di accesso alla Prefettura di – Ufficio Territoriale di Governo, avente ad oggetto:

1. copia del verbale di trasmissione alla Prefettura di della documentazione del motoveicolo Piaggio Liberty
2. copia dei documenti afferenti il procedimento attivato dalla Prefettura di in ordine al disatteso provvedimento di dissequestro ai sensi dell'art. 19 della legge n. 689 del 1981;
3. ogni altro documento relativo al procedimento a carico di

Il ricorrente ha, inoltre, chiesto di conoscere se il Comando di Polizia Municipale di abbia o meno provveduto, nei termini di legge, a trasmettere alla competente Prefettura i documenti relativi al sequestro amministrativo del veicolo Piaggio Liberty nonchè il nominativo del responsabile del procedimento.

Precisa la ricorrente che, a seguito della violazione dell'art. 171 del Codice della strada, la Polizia municipale del comune di, oltre alla sanzione principale, ha disposto la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del suddetto veicolo. Quest'ultimo, in mancanza di autorimessa comunale, è stato affidato alla proprietaria ricorrente senza facoltà d'uso. Poiché entro un anno dal sequestro non è stata disposta la confisca, la misura cautelativa adottata ha cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 19 del Codice della strada. Pertanto, in data, la ricorrente ha presentato alla Prefettura di istanza di dissequestro, la quale, però non ha avuto alcun riscontro.

Di conseguenza la ricorrente ha presentato l'istanza di accesso su indicata al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il destinatario di un provvedimento di sequestro di un motoveicolo ha diritto di accedere al verbale di trasmissione alla Prefettura della documentazione relativa al motoveicolo stesso ed ai documenti afferenti il procedimento attivato dalla Prefettura in ordine al provvedimento di dissequestro, atteso che tali documenti risultano funzionalmente collegati con l'interesse personale e diretto del soggetto alla tutela della propria posizione sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Prefettura di – Ufficio Territoriale di Governo a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma 8 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 15)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Guardia di finanza – Comando provinciale di

Fatto

Il sig., maresciallo capo della guardia di finanza, in data ha presentato ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa redatta nei suoi confronti per il periodo dal al All'esito negativo del ricorso, il

maresciallo, in data, ha presentato richiesta di accesso alle controdeduzioni del compilatore e del primo revisore della scheda valutativa. La richiesta è stata accolta in parte dall'amministrazione con nota comunicata al il, essendo stato negato l'accesso all'allegato 1 costituito da una relata di notifica redatta dal ricorrente e da un successivo atto di notifica redatto da altri colleghi. Il parziale diniego veniva motivato dall'amministrazione in base al d.m. 29.10.1996, n. 603 (art. 4, comma 1, lettera *i*), che esclude dall'accesso alcune categorie di documenti relativi allo svolgimento del rapporto di servizio quando la loro ostensione possa pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e la repressione della criminalità. Contro tale diniego parziale, il maresciallo ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data, mettendo in rilievo che i contenuti dell'allegato in questione hanno giocato un ruolo decisivo nella valutazione negativa operata nei suoi confronti e, pertanto, la sua conoscenza costituisce presupposto indispensabile per adire la competente autorità giudiziaria.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso del maresciallo, in primo luogo, è relativa ad un documento che lo riguarda direttamente e per il quale si applica il disposto di cui all'articolo 10, l. n. 241/90, che, come è noto, disciplina il c.d. accesso endoprocedimentale. Quest'ultimo si ha nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso faccia riferimento a documenti relativi a procedimenti in grado di spiegare effetti diretti o indiretti in capo al richiedente l'accesso. L'unico limite all'accesso endoprocedimentale, derivante dall'espreso rinvio contenuto nella disposizione citata, concerne i casi di esclusione di cui all'articolo 24 della l. n. 241/90, dovendosi, per ciò che attiene direttamente all'interesse ad accedere, ritenere che esso sussista per il semplice fatto di essere parte del procedimento al cui interno si sono formati i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Nel caso di specie, nessun dubbio circa la sussistenza dell'interesse ad accedere in capo all'odierno ricorrente. L'esclusione parziale, d'altronde, è stata disposta in virtù di una disposizione contenuta nel regolamento disciplinante i casi di esclusione che, tuttavia, non sembra riferibile alla fattispecie in esame. Ed invero, consistendo l'allegato 1 in un documento (relata di notifica) redatto dallo stesso ricorrente, nessun pregiudizio sembra possa essere arrecato dalla sua ostensione agli interessi di cui al d.m. 29.10.1996, n. 603 e segnatamente alla prevenzione e repressione della criminalità. Pertanto, la scrivente Commissione accoglie il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 16)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Tribunale per i minorenni-

Fatto

La sig.ra, in servizio presso il Ministero della Giustizia con la qualifica di contabile ed assegnata al Tribunale per i minorenni di, in data ha presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione della richiesta con la quale era stata disposta nei suoi confronti la visita fiscale per un periodo di malattia di quattro giorni. In data, l'amministrazione negava l'accesso, motivando nel senso della carenza di interesse ad accedere al documento richiesto. Con nuova richiesta, datata, l'odierna ricorrente insisteva per l'accesso, motivando puntualmente sulla sussistenza di un interesse qualificato all'ostensione del documento richiesto. Non avendo ricevuto riscontro alla seconda richiesta, in data, la sig.ra chiedeva all'amministrazione resistente l'inoltro per via gerarchica del presente gravame che, tuttavia, non veniva effettuato dal Tribunale per i minorenni in quanto adempimento non previsto dalla normativa vigente. Pertanto, il successivo, la sig.ra ha presentato direttamente il ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso della sig.ra, invero, è relativa ad un documento che la riguarda direttamente e per il quale si applica il disposto di cui all'articolo 10, l. n. 241/90, che, come è noto, disciplina il c.d. accesso endoprocedimentale. Quest'ultimo si ha nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso faccia riferimento a documenti relativi a procedimenti in grado di spiegare effetti diretti o indiretti in capo al richiedente l'accesso. L'unico limite all'accesso endoprocedimentale, derivante dall'espreso rinvio contenuto nella disposizione citata, concerne i casi di esclusione di cui all'articolo 24 della l. n. 241/90, dovendosi, per ciò che attiene direttamente all'interesse ad accedere, ritenere che esso sussista per il semplice fatto di essere parte del procedimento al cui interno si sono formati i documenti oggetto dell'istanza di accesso. Sul punto, e per i motivi appena considerati, la motivazione opposta dall'amministrazione in occasione del primo diniego è destituita di giuridico fondamento, non essendovi dubbio sulla titolarità in capo all'odierna ricorrente di una situazione giuridica sufficientemente differenziata e qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*.

Inoltre, il documento oggetto di richiesta di accesso sembra rientrare tra quelli afferenti il fascicolo personale della dipendente per i quali sia la giurisprudenza amministrativa che della scrivente Commissione ammettono pressoché senza limiti il diritto di accesso. In tal senso, *ex multis*, TAR Lazio Roma, Sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862: "Il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego con la precisazione che non vale ad annientare ovvero a sminuire la consistenza di tale diritto la circostanza che il dipendente sia stato collocato a riposo, atteso che, in seguito alla "cessazione" del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto interessato ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'amministrazione".

Per i suesposti motivi, la scrivente Commissione accoglie il ricorso della ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 17)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri – Ufficio Personale

Fatto

Il signor, in data, ha presentato al Comando Regione Carabinieri – Ufficio Personale un'istanza di accesso alla documentazione amministrativa relativa alle note sulle quali si era fondato un provvedimento di trasferimento di sede, adottato nei suoi confronti.

Con nota del, l'amministrazione negava il richiesto accesso, sulla base di una norma del proprio regolamento di organizzazione e, successivamente, in data, trasmetteva alla scrivente Commissione, per competenza, il carteggio relativo alla suddetta istanza.

In data, il signor presentava nuovamente il medesimo ricorso alla Commissione, chiedendo un riesame della decisione di irricevibilità emessa dalla stessa il

Diritto

Il ricorrente ritiene il ricorso ricevibile per averlo inoltrato nei termini per via gerarchica, avendolo presentato il alla Compagnia Carabinieri di

Ma a questa Commissione il ricorso va presentato direttamente e non in via gerarchica; nel caso in esame è pervenuto soltanto l'....., e cioè dopo la scadenza del prescritto termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

La Commissione, pertanto, non può che confermare la precedente decisione di irricevibilità.

E' peraltro facoltà dell'interessato riproporre la richiesta d'accesso ed eventualmente riproporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 18)

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Fatto

Il signor ha chiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza di potere visionare gli atti relativi al concorso pubblico, per esami a posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con D.M.

Nell'istanza di accesso agli atti, l'odierno ricorrente specificava quanto segue: *“per valutare l'interesse giuridico alla base della presente istanza prodotta a distanza di due anni dalla prova si evidenzia che l'istante in relazione al concorso del, attivò un lungo contenzioso amministrativo (solo recentemente conclusosi), producendo altresì esposto presso la Procura della Repubblica non ancora formalmente archiviato (in base alle informazioni del medesimo). Proprio in forza di quest'ultima circostanza, la scrivente ha interesse ad accertare che nella prova preliminare per la quale si chiede l'accesso agli atti non siano state compiute irregolarità a suo danno”*.

Con nota, notificata all'odierno ricorrente l', l'amministrazione resistente ha negato il richiesto accesso, per carenza di interesse e di motivazione.

Pertanto, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego dell'amministrazione.

Diritto

Preliminarmente, si rileva la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale, dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è chiesto l'accesso.

Tuttavia, l'amministrazione resistente deve aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso ai soggetti controinteressati, partecipanti al medesimo concorso relativamente agli atti del quale è stata richiesta l'ostensione dei documenti, per consentire ad essi l'eventuale tutela dei propri diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n.184/2006.

PQM

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 19)

Ricorrente:

contro

Resistente : Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “.....” di

Fatto

Con istanza in data, che aveva svolto funzioni di insegnante presso l'istituto "....." di nell'anno scolastico / , ha chiesto al Dirigente di tale istituto "di accedere all'intera documentazione relativa alla richiesta indirizzata al dirigente scolastico e sottoscritta da alcuni genitori della allora classe del liceo classico , in data"

Con nota del detto Dirigente ha inviato allo , " in evasione della Sua richiesta", fotocopia della lettera scritta dai genitori della classe datata

Con atto lo ha proposto ricorso a questa Commissione deducendo che , avendo egli richiesto l'accesso alla "intera documentazione", l'avvenuto invio di copia della sola menzionata lettera non sarebbe sufficiente : e ciò perché non tutte le firme apposte alla lettera erano leggibili , e, pertanto, avrebbe dovuto essergli inviata copia dei documenti scolastici sui quali erano state depositate le firme dei genitori , al fine di poter individuare i genitori che avevano sottoscritto la lettera in esame.

Diritto

Il ricorso a questa Commissione è ammesso contro il diniego dell'accesso, espresso o tacito, o il differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La risposta alla richiesta di accesso e' stata esaustiva, come si evince dallo stesso ricorso del sig., considerato che il Direttore scolastico ha inviato al ricorrente la fotocopia della lettera scritta dai genitori della classe datata , e pertanto non può ritenersi che vi sia stato un diniego di accesso. Va altresì considerato, in particolare , che la richiesta della "intera documentazione" non avrebbe potuto essere considerata come comprensiva dei documenti dei quali nell'attuale ricorso si lamenta il negato accesso : infatti, solo dopo l'esame della copia della lettera inviatagli dal Dirigente dell'istituto l'istante ha potuto rilevare la illeggibilità di alcune firme.

Allo stato, pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile perché non vi è stato diniego di accesso da parte del Dirigente Scolastico con riferimento all'istanza di accesso del ricorrente in data

Lo stesso dirigente scolastico, peraltro, avrebbe dovuto, prima di consegnare il documento, avvertire i controinteressati (nella specie, i genitori autori della lettera) , ai sensi dell'art.3 del citato dPR n. 184 del 2006.

Infine, si evidenzia che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "*la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la*

facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE

